

La Scuola Nazionale

Direzione - Redazione - Amministrazione
ROMA - Via P. Amedeo, 42 - Tel. 470202-470492
Per la pubblicità rivolgersi all'Amministrazione

ORGANO UFFICIALE DELLA CISNAL - SCUOLA

Gratuito agli iscritti alla CISNAL-SCUOLA.
Per i non iscritti, una copia L. 50 - Abbonamenti: Ordinario L. 1.000 - Sostenitore L. 5.000

Sped. in abb. post. gruppo II - 70% (quindicinale)

ANNO VI (nuova serie) - N. 12 - 31 Marzo 1971

NEL CORSO DI UN COLLOQUIO AVVENUTO IL 22 MARZO

Illustrata al Ministro della P.I. la posizione della CISNAL-SCUOLA

La delegazione della CISNAL ha consegnato all'on. Misasi anche tre documenti riguardanti i problemi della Scuola Elementare, della Scuola Media e del personale non insegnante

Il giorno 22 marzo scorso i Sindacati della CISNAL-SCUOLA e il Sindacato CISNAL dei dipendenti del Ministero della P.I. sono stati ricevuti dal Ministro Misasi. Al lungo colloquio hanno partecipato i professori Paride De Bella e Giuseppe Ciannarucconi per il SISME, Ezio Lozzi per il SINALE e i funzionari del Ministero Italo Altera e Guido Lupo.

I sindacalisti hanno illustrato al Ministro la posizione delle proprie organizzazioni nei confronti dei più importanti problemi che riguardano la Scuola. Su di essi vi è stato un ampio scambio di idee. Fra gli argomenti su cui si è discusso ricordiamo il persistere dello stato di disagio e di violenza nelle Scuole, l'impegno per il mantenimento della posizione raggiunta dagli insegnanti con la legge 831 del 1961, i corsi abilitanti, i ritocchi alla scuola media, la riforma della scuola superiore, le legittime richieste del personale non insegnante, fra le quali quelle riguardanti particolarmente lo status dei modelli ventenni delle Accademie di Belle Arti e dei Licei Artistici, la non licenziabilità dei maestri elementari, le scuole speciali e le classi differenziali della scuola elementare e media, i maestri laureati, i Segretari di Direzione Didattica e di Ispettorato. Su alcuni di questi problemi vi è stata una sostanziale convergenza di vedute. In particolare:

Legge 831. Sulla riconfermata necessità che il nuovo status economico degli insegnanti poggi sul mantenimento dei rapporti retributivi fissati dalla legge 831/1961, il Ministro ha fatto presente che la nuova sistemazione non potrà non tener conto della legge delega 249/1968 (parametri) confermata dalla legge 775/1970. Ha, quindi, sostanzialmente respinto la richiesta.

Scuola media. Il Ministro si è dichiarato d'accordo relativamente alle richieste della obbligatorietà delle applicazioni tecniche, dell'educazione artistica e dell'educazione musicale (quest'ultima da condurre contemporaneamente sotto i due aspetti: recettivo e attivo). Si è dichiarato invece contrario alla proposta di estendere ai tre anni lo studio del latino;

25 alunni per classe. Sulla necessità di ridurre a "25" il numero degli alunni per classi, il Ministro si è detto favorevole alla riforma a partire dal prossimo anno scolastico e iniziando dalle prime classi.

Gli amministrativi si sono particolarmente soffermati sulla ristrutturazione del Ministero della Pubblica Istruzione e sul trattamento economico extra stipendio del personale comandato presso gli uffici del Ministero, ottenendo dal Ministro la promessa di una sollecita definizione del problema.

Appello al governo per i problemi di categoria

NO ALLO SCIOPERO DEL 7 APRILE

Le Segreterie Nazionali della CISNAL-Scuola si sono riunite per esaminare la situazione sindacale che va ulteriormente peggiorando per l'insensibilità del Governo di affrontare in maniera globale ed organica i problemi più urgenti della Scuola italiana.

La CISNAL-Scuola ritiene prioritaria un'azione tendente a riportare la pace e la tranquillità nella Scuola per assicurare il regolare svolgimento delle lezioni.

A tale fine la CISNAL-Scuola sollecita l'emanazione urgente di provvedimenti riguardanti le seguenti rivendicazioni:

1) approvazione dello stato giuridico; 2) attuazione dei corsi abilitanti e delle abilitazioni didattiche; 3) miglioramenti intesi a dare al personale della Scuola un trattamento economico adeguato all'importante funzione svolta in ordine ai nuovi compiti

connessi con l'attività scolastica.

La CISNAL-Scuola sollecita, inoltre, la soluzione della vertenza relativa al settore della Amministrazione centrale e periferica della Pubblica Istruzione che tanto danno arreca al funzionamento degli uffici scolastici.

Le Segreterie Nazionali dei Sindacati della CISNAL-Scuola, che hanno già proclamato lo stato di agitazione, fanno appello alla sensibilità del Governo perché si eviti che tale stato di agitazione si trasformi in sciopero ad oltranza che aggraverebbe ulteriormente la situazione scolastica attuale.

Le Segreterie nazionali dei Sindacati della CISNAL-Scuola, infine, si oppongono allo sciopero generale proclamato dalla "triplice" per il 7 aprile ravvisando in esso soltanto la strumentalizzazione politica del malcontento esistente tra la popolazione.

L'istruzione professionale è una cosa seria

Nel corso di un incontro svoltosi a Roma tra i presidenti delle regioni, gli assessori interessati, i rappresentanti della "triplice" e delle Acli per esaminare le rispettive posizioni sui problemi relativi alla formazione professionale, c'è stata — informa un comunicato — "una convergenza degli intervenuti sulla necessità di una riforma del settore della formazione a partire dal trasferimento di tale attività alle Regioni, e sulla opportunità di realizzare un processo di unificazione e di radicale rinnovamento del tipo di intervento che deve esprimersi nella partecipazione dei lavoratori e delle loro organizzazioni alla elaborazione delle politiche regionali della formazione professionale, come momento della più generale politica della occupazione e della gestione delle attività di formazione professionale".
Fin qui il comunicato dal quale appare chiara la portata della "convergenza" dei convenuti.

Non c'è dubbio sulla necessità di una radicale riforma del settore della formazione professionale. Tale riforma, per i convenuti, consiste in un nuovo tipo di intervento delle organizzazioni dei lavoratori che, al di là di qualsiasi orpello nascosto sotto il significato di alcune belle parole, si traduce soltanto nella richiesta della "gestione delle attività di formazione professionale".

Ecco spiegato il significato del "decentramento" della scuola propugnato dagli attuali suoi "riformatori" ed ecco il perché del loro silenzio sul grosso problema costituito da quei giovani che, avendo adempiuto all'obbligo scolastico, non continuano gli studi. Questi giovani "debbono" continuare ad essere la gran legione del sottoproletariato nel quale poter contare su una massa informe che, appunto perché tale, potrà essere sempre disponibile per l'intruppamento.

La riforma del settore della formazione professionale è, per noi, un'altra cosa: essa punta a dare la coscienza di uomo al lavoratore.

Elevare, quindi, l'età dell'obbligo scolastico. Obbligare quegli alunni che non continuano, dopo la media unica, gli studi superiori, a frequentare una scuola che, in un triennio, dia loro una qualificazione atta ai lavori tradizionali.

Questa scuola non deve qualificare per un solo lavoro, ma, per il continuo evolversi della società, deve dare una qualificazione polivalente per più lavori, agendo proprio sulla cultura di base. Né è da dimenticare che giovani così qualificati potrebbero aspirare ad una specializzazione, per cui è necessario prevedere un biennio che si innesti direttamente sul triennio e che potrebbe portare all'università per il completamento e l'approfondimento delle conoscenze in alcuni determinati settori specialistici.

E' da ipotizzare anche un ripensamento della scelta fatta dai giovani, per cui si deve prevedere per essi la possibilità di un rientro nel filone degli studi che, per comodità di comprensione, chiameremo "classici".

Solo così agendo si risponde positivamente ad una delle più grandi esigenze del mondo del lavoro e contemporaneamente si contribuisce a dare un apporto decisivo alla elevazione culturale del nostro popolo.

Sia ben chiaro, però; non si tratta di istruire una moltitudine di giovani soltanto per i bisogni della società perché essa ne faccia tante rotelle di un mostruoso ingranaggio; noi vogliamo educare la nostra gioventù perché ognuno, liberamente, si inserisca nella società pienamente consapevole delle proprie capacità e certo di potere affermare la propria personalità.

e. m.

PER LE MODIFICHE APPORTATE DAL SENATO

La legge-ponte torna alla Camera

Ieri sera a tarda ora la Commissione Pubblica Istruzione del Senato ha approvato la legge-ponte. Va detto subito che il provvedimento ha avuto il voto favorevole dei soli rappresentanti democristiani.

La legge-ponte ha subito diverse modifiche per cui dovrà tornare alla Camera, ove è prevista la procedura d'urgenza in modo che il provvedimento possa essere definitivamente approvato prima di Pasqua.

Le disposizioni diventeranno esecutive sin da questo anno scolastico.

Ed ecco, in sintesi, i punti essenziali della legge-ponte.

1) L'anno scolastico è articolato in due quadrimestri: le date per l'inizio e il termine delle lezioni saranno stabilite dal Ministro della Pubblica Istruzione con propria ordinanza.

2) Al termine delle lezioni e prima degli scrutini finali si svolgeranno corsi di lezioni integrative della durata non inferiore a tre settimane per quegli alunni che ai corsi stessi siano stati assegnati, per non più di tre materie, con deliberazione motivata dal consiglio di classe.

3) E' abolita la sessione di esame autunnale. Limitatamente al corrente anno scolastico gli studenti delle scuole private e quelli delle scuole serali per lavoratori fruiscano di due sessioni di esami: estiva e autunnale. Alla sessione autunnale saranno ammessi anche coloro che siano stati esclusi dalla promozione senza esami o dalla prima sessione di esami. A decorrere dal prossimo anno scolastico usufruiranno della sessione autunnale esclusivamente gli studenti lavoratori che abbiano superato il diciottesimo anno di età.

4) La scuola dell'obbligo è ripartita in tre cicli: due di istruzione elementare e uno di istruzione secondaria. Nella scuola elementare l'esame per l'ammissione al secondo ciclo è soppresso e il passaggio dalla se-

conda alla terza classe ha luogo con un unico scrutinio finale.

5) All'inizio di ciascun quadrimestre il consiglio di ciclo o il consiglio di classe stabilirà i piani di lavoro, dei quali saranno resi edotti i rappresentanti delle famiglie.

6) I giudizi sulle prove scritte, sulle interrogazioni orali e sulle altre attività dello studente devono essere a questo partecipati dai docenti con adeguata motivazione.

7) Le disposizioni sugli esami di Stato contenute nel decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9 continueranno ad applicarsi sino all'entrata in vigore della legge sulla riforma dell'ordinamento della scuola secondaria.

8) Il titolo conseguito alla fine degli studi nell'istituto magistrale o nell'istituto tecnico abilita all'esercizio dell'insegnamento nella scuola elementare o, rispettivamente, all'esercizio della professione conferendo il diritto alla iscrizione nell'albo professionale.

9) Il colloquio d'esame verte su concetti essenziali di due

Ai nostri lettori BUONA PASQUA

materie scelte rispettivamente dal candidato e dalla commissione fra quattro materie indicate dal ministro entro il 10 maggio e comprende la discussione sugli elaborati.

10) Per gli alunni candidati agli esami di maturità le lezioni termineranno trenta giorni prima degli scrutini finali: in questo periodo saranno tenute lezioni ed esercitazioni dedicate alla specifica preparazione degli esami.

Questi i principali punti della legge-ponte. Un adeguato commento ci riserviamo di farlo al momento della definitiva approvazione da parte della Camera dei Deputati.

Incarichi e supplenze nelle scuole medie

Il Ministro della Pubblica Istruzione ha emanato una ordinanza concernente gli incarichi e le supplenze nelle scuole medie e più precisamente "sistemazioni, trasferimenti e nomine degli insegnanti non di ruolo negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria per l'anno scolastico 1971-72". L'ordinanza è apparsa nel supplemento ordinario n. 2 al B.U. - Parte 1 n. 10-11 dell'11-18 marzo 1971. Mentre rimandiamo i colleghi, per le disposizioni particolari, al citato supplemento, pubblichiamo qui di seguito le date di scadenza degli adempimenti previsti dall'ordinanza.

30 MARZO - 7 APRILE

Rilascio dei certificati di servizio, senza qualifica, da parte dei Presidi per l'anno scolastico 1970-71 (art. 9). **Detti certificati vanno inoltrati ai Provveditorati agli Studi entro il 15 aprile.** (E' consigliabile la presentazione insieme alla domanda).

15 APRILE

Termine per la presentazione delle domande per:
a) **sistemazione e completamento d'orario:** domanda redatta in carta libera e corredata di tante schede mod. 5 quante sono le graduatorie in base alle quali si chiede la sistemazione. Si possono allegare titoli erroneamente valutati o non ancora valutati (art. 1);

b) **trasferimenti:** domanda in carta legale, per via gerarchica, con tante schede mod. 6-bis quante sono le sedi richieste (non più di 10) e relativa documentazione (art. 3);

c) **nuovi incarichi a tempo indeterminato:** domanda in carta legale allegando tante schede mod. 4 quante sono le graduatorie nelle quali si chiede l'inclusione (art. 9).

9 GIUGNO

Pubblicazione graduatorie provvisorie (art. 15).

19 GIUGNO

Termine utile per i ricorsi (art. 32).

9 LUGLIO

Pubblicazione graduatorie definitive (art. 15).

1. SETTEMBRE

Termine presentazione domande di supplenza ai Presidi (art. 21).

15 SETTEMBRE

Pubblicazione, presso gli Istituti, delle graduatorie degli aspiranti alle supplenze (art. 22).

10 GENNAIO 1972

Termine per rivendicare, da parte degli abilitati, il diritto ad ottenere il posto in luogo di supplente non abilitato, non incluso nelle graduatorie provinciali (art. 23).

PRESSO LE SEGRETERIE PROVINCIALI DEL SISME-CISNAL SI POSSONO RITIRARE IL MODELLO DI DOMANDA DI TRASFERIMENTO PER I PROFESSORI NON DI RUOLO (ALLEGATO N. 6) E LA SCHEDA PER I TRASFERIMENTI (ALLEGATO NUMERO 6-BIS), STAMPATI A CURA DEL SINDACATO.

PER GLI AMMINISTRATIVI DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Proficua azione della CISNAL

Facoltà per i comandati di transitare nei ruoli -- Diritto di partecipazione ai concorsi a posti di ispettore centrale per i direttori didattici -- Ampliamento dei ruoli organici

Il 29 marzo la Commissione Mista Consultiva si è riunita per l'esame del decreto delegato concernente la revisione dei ruoli organici del personale della Pubblica Istruzione.

Sull'argomento, com'è noto, il Sindacato Nazionale della CISNAL aveva già rappresentato al Ministro in due successivi colloqui i propri punti di vista circa le soluzioni da adottare con particolare riferimento all'annoso problema del personale "comandato" che da anni presta lodevole servizio in uffici diversi da quelli di appartenenza.

A coronamento di tale azione, il Segretario della Federazione Statali, CISNAL, Pietroluongo, componente della Commissione Mista, ha presentato in sede di discussione un adeguato emendamento all'art. 17 del Decreto Delegato in base al quale viene data facoltà al personale "comandato" di transitare nei ruoli di cui alle tabelle A, B e C annessi al decreto stesso.

Tale soluzione, che, è bene ricordare, non aveva trovato il favore degli altri Sindacati operanti nel Ministero della Pubblica Istruzione, è stata invece accettata dalla Commissione mista anche col voto favorevole dei rappresentanti delle altre confederazioni, i quali, evidentemente, si sono resi conto della bontà e giustezza del provvedimento proposto dalla CISNAL.

Sempre su proposta del rappresentante della CISNAL è stato esteso il diritto alla partecipazione ai concorsi a posti di ispettore centrale anche ai direttori didattici con almeno otto anni di servizio nella qualifica (art. 3 del provvedimento).

Il rappresentante della CISNAL ha sostenuto la necessità di ampliare gli organici del personale della P.I. per adeguarli alle necessità ed alle esigenze effettive dell'Amministrazione; in parti-

colare si citano i seguenti casi: ruolo degli Archeologi da 113 unità elevati a 133; degli Storici dell'Arte da 107 a 127; degli Architetti da 127 a 140; dei Disegnatori da 150 a 160; dei Restauratori da 100 a 120; degli Assistenti da 230 a 250; degli Operatori Tecnici da 220 a 250; della Carriera Esecutiva delle Arti da

700 a 800; dei Custodi da 3900 a 4360.

E da ricordare che per la soluzione in modo organico e definitivo del problema dei "comandati", il Sindacato della CISNAL si era già reso promotore di una proposta di legge, che ora sta seguendo il suo naturale "iter".

Tutela umana dei modelli viventi

In seno alla CISNAL-SCUOLA si è costituita la Sezione Sindacale dei "Modelli viventi delle Accademie di Belle Arti e dei Licei Artistici", al fine di affrontare decisamente i numerosi problemi della categoria, che vengono costantemente ignorati dalle Direzioni delle scuole e dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Il Direttivo Nazionale della Sezione è costituito dalle modelle Anna Divetta, Raimonda Flore, Milena Morgia e dal modello Pietro Lombardi.

Continuano a pervenire alla Sezione Sindacale "Modelli viventi" numerose adesioni del personale in servizio presso le accademie di belle arti e presso i licei artistici di tutta Italia.

Il perchè dei numerosi consensi risiede nella decisa azione intrapresa dalla CISNAL-Scuola per la tutela umana dei modelli viventi.

Chi sono i modelli viventi, che funzione svolgono, quale è l'attuale loro trattamento giuridico, economico e previdenziale?

I modelli viventi sono per lo più donne di varie età, dallo aspetto fisico piacente, utilizzate come modelli nelle accademie e nei licei artistici.

Il loro stato giuridico se di stato giuridico si può parlare è quello che vuole l'assoluto asservimento del lavoratore al professore di "Figura e Nudo" perchè a questi spetta la scelta del soggetto da assumere e la facoltà di cambiare modello a suo insindacabile giudizio.

Il trattamento economico è rapportato alle ore di servizio effettivamente prestate e nessuna retribuzione viene loro corrisposta nei periodi di chiusura delle scuole che, è appena il caso di ricordarlo, sono chiuse non solo in occasione delle vacanze estive, nelle domeniche e nelle altre festività comandate, ma anche per motivi di contestazione studentesca.

E' da rilevare inoltre che nulla è dovuto ai modelli nei periodi di assenza dal lavoro per motivi di salute, nemmeno la assistenza malattia per la quale vengono operate le trattenute di legge.

Infine si sottolinea la particolare situazione di disagio in cui sono costretti a lavorare per la insufficienza di requisiti igienici negli ambienti di lavoro.

Il trattamento economico del resto non è nemmeno tale da compensare in un certo senso la dura vita di lavoro.

Il trattamento previdenziale merita una particolare notazione. I modelli viventi, che in virtù delle vigenti disposizioni legislative possono ritenersi assunti a tempo indeterminato, data la loro anzianità di servizio, non risultano iscritti all'INPS né all'INAM, per cui è loro preclusa la possibilità di raggiungere una posizione previdenziale e di usufruire della Cassa malattie in caso di bisogno.

Queste in breve le maggiori lacune nel settore e le più gravi inadempienze dell'Amministrazione

scuola da cui dipendono i modelli viventi.

Quali traguardi vuole raggiungere la CISNAL-Scuola con la sua decisa azione? Eccoli in sintesi:

1) una regolamentazione giuridica del rapporto di lavoro che preveda migliori condizioni retributive e la stabilità nel posto;

2) rispetto delle leggi sulla assistenza malattie e sulla previdenza sociale, recuperando anche i periodi nei quali non vi è stata contribuzione INPS;

3) migliori condizioni igienico-sociali, predisponendo gli opportuni mezzi per una sistemazione decorosa del personale, quando questi lascerà definitivamente il lavoro dopo aver assolto silenziosamente la sua funzione nella scuola.

Spetta ora alle autorità scolastiche competenti far sì che la situazione denunciata sia, nel più breve tempo possibile, sanata, nell'interesse della categoria quanto mai meritoria nei confronti dell'arte e della scuola.

E. L.

NOTIZIE IN BREVE

INSEGNANTI DI EDUCAZIONE FISICA — Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 832 (nomine a tempo indeterminato degli insegnanti non di ruolo di educazione fisica sforniti di un titolo di studio valido), sono state emanate apposite istruzioni ministeriali. Si veda la circolare n. 84 (prot. 21450/129/n) del 12 marzo 1971.

CATTEDRE ORARIO — In applicazione dell'art. 1 del decreto legge 19 giugno 1970, n. 366, è stata emanata la circolare ministeriale n. 82 (prot. 3020) del 9 marzo 1971.

La circolare detta istruzioni limitatamente al settore della istruzione tecnica. Dispone che le "cattedre orarie" devono essere utilizzate innanzi tutto ai fini dei trasferimenti, delle assegnazioni provvisorie e delle nomine dei professori e degli insegnanti tecnico pratici di ruolo e successivamente ai fini delle operazioni concernenti i professori e gli insegnanti tecnico-pratici non di ruolo.

ISTRUZIONE ARTISTICA — Si sono svolte, presso il Ministero della Pubblica Istruzione (Ispettorato della istruzione artistica) le annunciate riunioni sindacali per la redazione del testo definitivo dell'ordinanza relativa al personale insegnante non di ruolo negli istituti di istruzione artistica per l'anno 1971-72.

Per il SISME-CISNAL ha partecipato ai lavori il Prof. Architetto Spartaco Biliotti.

A proposito di discriminazione

Abbiamo avuto più volte occasione di rilevare che con l'anno scolastico 1970-71 era stata inaugurata dal Ministro della pubblica istruzione la discriminazione politica a danno del SISME-CISNAL. La discriminazione, voluta dalla triplice confederale, era stata tacitamente accettata da tutti gli altri sindacati della scuola.

Ma un bel giorno è avvenuto quel che doveva avvenire. La discriminazione, sorta nei nostri confronti, è stata applicata, per la prima volta, anche a carico dei sindacati "autonomi".

Il fatto è esplosivo — immaginarsi con quale indignazione da parte dei nuovi esclusi — il mattino del 16 marzo al Ministero della P.I. in occasione di una riunione alla quale erano stati invitati tutti i sindacati della scuola media.

La riunione, avente per oggetto le cattedre orarie (di cui alla circ. ministeriale n. 82 del

9 marzo 1971), era presieduta dal direttore generale per la Istruzione Tecnica. Per il SISME-CISNAL era presente il vice segretario nazionale prof. Giuseppe Ciannaruconi.

I rappresentanti dei sindacati della triplice e del Sindacato Nazionale Scuola Media dichiaravano, in apertura della discussione, che non avrebbero preso parte ai lavori (si consideravano solo "uditori") in quanto sull'argomento avevano avuto la promessa di un incontro separato col ministro. In quella sede particolare avrebbero deciso il loro atteggiamento.

Lasciamo immaginare la sorpresa dei sindacati "autonomi" nel sentirsi dichiarare sostanzialmente accantonati. Dopo le interessanti ma inutili proteste dei sindacalisti delle organizzazioni autonome, ha preso la parola il rappresentante del SISME-CISNAL. Il prof. Ciannaruconi ha richiamato l'attenzione di tutti i pre-

senti sul fatto che il sistema di discriminazione politica inaugurato nei confronti del SISME-CISNAL, e supinamente accettato da tutti, cominciava ad operare anche nei confronti di altri organismi sindacali estranei alla "triplice".

Il cuneo della "discriminazione" voluto da alcuni, accettato supinamente da altri, dava i suoi naturali nuovi frutti. La schiera dei reietti si gonfia. La spaccatura minaccia di allargarsi.

Crediamo inutile aggiungere che la riunione sulle "cattedre orarie" si è risolta in nulla di fatto. La premessa discriminante non è stata accettata dal direttore generale che presiede la riunione.

A questo punto non possiamo fare a meno di porci una domanda: se la discriminazione avesse interessato solo il SISME-CISNAL, sarebbero continuati i lavori?

IN TRE DOCUMENTI CONSEGNATI AL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE ON. MISASI

La posizione della CISNAL - SCUOLA

Scuola Media

Nel corso dell'incontro con il Ministro della Pubblica Istruzione avvenuto il 22 marzo scorso, i rappresentanti sinaccati della CISNAL-SCUOLA consegnarono all'on. Misasi tre documenti nei quali è fissata la posizione della CISNAL-SCUOLA sui maggiori problemi riguardanti la Scuola Media, la Scuola Elementare, il personale non docente. Pubblichiamo il testo dei tre documenti a cominciare, qui di seguito, da quello della Scuola Media.

1) **Rapporti Scuola-famiglia-studenti** — E' necessario trasformare in norme giuridiche le circolari nn. 375 e 376 riguardanti la partecipazione delle famiglie e degli studenti alla vita della scuola, sulle quali, in linea di massima, siamo d'accordo, escluso l'inserimento dell'esperto (non si sa eletto da chi), che non farebbe altro che istituzionalizzare una partecipazione esterna, di natura politica, atta a rompere l'equilibrio dell'intero apparato scolastico.

2) **Violenze nella Scuola** — Si richiama l'attenzione del Ministro sulla necessità di stroncare con tutti i mezzi, compresi quelli giudiziari, la violenza e il disordine (in qualche caso confinanti con l'anarchia), imperanti in molte scuole, e soprattutto in Istituti di secondo grado.

3) **Edilizia scolastica e numero degli alunni per ogni classe** — E' indispensabile snellire l'iter burocratico per accelerare la costruzione degli edifici scolastici, onde procedere subito alla riduzione degli alunni a un massimo di 25 per ogni classe di scuola media di ogni ordine e grado.

4) **Legge 468** — Crediamo inutile insistere sulla inderogabile necessità di un più sollecito disbrigo delle procedure riguardanti la applicazione dei benefici previsti dalla legge 468. Lo stesso dicasi per le due Racchetti e per la riservata speciale.

5) **Stato economico del personale** — Ferma restando la meta dello "stipendio unico", si chiede per il personale di ogni ordine e grado:

a) modifica delle tabelle di cui al recente D.P.R. 28.12.70, n. 1079 ed integrale ristabilimento dei rapporti esterni ed interni fissati dalla legge 831 del 1961;

b) calcolo della "indennità di contingenza" sull'intera fascia della retribuzione;

c) corresponsione di assegni familiari non semplicemente figurativi ma rapportati alle reali necessità della famiglia;

d) sollecita approvazione dei progetti di legge 2081 e 2337 per la rivalutazione dei compensi per la attività sportiva (attività complementare) a favore degli insegnanti di educazione fisica;

e) indennità di espansione scolastica;

f) reversibilità della pensione e della buonuscita senza distinzione di sesso;

g) riconoscimento di tutti i servizi comunque prestati dal personale direttivo, docente e non insegnante ed equa retribuzione del lavoro straordinario che deve essere facoltativo e non obbligatorio.

6) **Sistemazione del personale docente non di ruolo** — Nei riguardi di questo importantissimo problema questa Segreteria, che a suo tempo si era opposta al blocco delle abilitazioni da conseguire con il vecchio sistema prima che fossero rese operanti le nuove norme sul reclutamento del personale docente, oggi propone:

a) sollecita approvazione della proposta di legge riguardante i Corsi Abilitanti, preparata dalla Commissione Ristretta dell'8ª Commissione della Camera, limitatamente alla Scuola Media, e ripristino del vecchio sistema di abilitazione (con tutte le modifiche che si riterrà di apportare) per quanto riguarda le materie insegnate negli Istituti di secondo grado;

b) mantenimento del quinto corso universitario abilitante, purché esso sia istituito in tutte le Università della Repubblica e sia

aperto a tutti i professori già laureati che ne facciano domanda;

c) discussione in Parlamento del progetto di legge n. 849, presentato al Senato il 30 ottobre 1969 dal Sen. Carmelo Dinario, col quale si propone che sia conferita la cosiddetta "abilitazione didattica" agli incaricati con quattro anni di servizio, riducibili a due per gli ex combattenti e assimilati.

7) **Riforma della Scuola media** — Senza ripetere qui i motivi della nostra netta opposizione alla legge 1859 del 31 dicembre 1962, ci limitiamo a fare alcune proposte atte a sollevare in qualche modo il tono da post-elementare dell'attuale Scuola Media:

a) rendere obbligatorio lo studio delle applicazioni tecniche a tutti gli allievi di tutte e tre le classi e formulare per detta disciplina, fondamentale per favorire "l'orientamento dei giovani" ai fini delle scelte delle attività successive, programmi concreti e sostanziali;

b) estendere a tutti e tre gli anni di corso lo studio del latino per gli allievi che lo desiderino e dare agli altri allievi la possibilità di sostituire al latino una seconda lingua straniera;

c) scindere la cattedra di matematica da quella di osservazioni scientifiche, dato che non esiste (e difficilmente potrà essere creata) una Facoltà universitaria, che dia la laurea in matematica e scienze;

d) dare l'importanza che le spetta all'Educazione Musicale, estendendone lo studio obbligatorio a tutte le classi. Tale educazione deve essere condotta contemporaneamente sotto due aspetti: ricettivo (ascolto e visione) e attivo (esecuzione);

e) istituire una cattedra di Educazione Artistica per ogni due corsi o sei classi, aumentando a tre le ore di insegnamento nella prima e nella terza classe;

f) aumentare il numero dei componenti e le funzioni delle équipes psico-pedagogiche prepo-

ste alla individuazione dei ragazzi da assegnare alle classi differenziali, che, affidate a personale insegnante specializzato, debbono realmente assolvere alla funzione di recuperare gli allievi disadattati, senza mortificarli ed umiliarli.

8) **Riforma della Scuola Media Superiore** — Su questo tema fin dal 15 settembre 1970 il SISME e il SINAIIE-CISNAL hanno inviato alla S.V. delle concrete proposte, pubblicate il 30 dello stesso mese in un volumetto dal titolo "Creare una Scuola nuova per costruire una Società nuova". Non ci sembra necessario insistere sulla urgenza di tale riforma. Nonostante la deliberazione in senso contrario presa dall'8ª Commissione della Camera, riaffermiamo il nostro parere favorevole alla trasformazione delle Scuole Secondarie quadriennali in Istituti a corso quinquennale.

9) **Istituti Professionali** — Il problema degli Istituti Professionali rientra in quello della Scuola Media superiore, ma ha una sua particolare fisionomia, data la particolare struttura a carattere autonomo di tali Istituti. Per la immissione in ruolo del personale direttivo e insegnante di tale ordine di Scuole, fra i vari progetti di legge presentati, ce ne è uno, il n. 1813, presentato il 26.9.70 dagli onorevoli Roberti e Pazzaglia, che rispecchia l'orientamento di questo Sindacato. Sarebbe consigliabile affidare o alla Commissione 8ª della Camera o alla Commissione 6ª del Senato il compito di esaminare tutte le proposte di legge già presentate e di unificarle in un unico progetto da far discutere con urgenza dai due rami del Parlamento.

Questo, nelle linee fondamentali, è il pensiero del SISME-CISNAL sui più importanti problemi che assillano la Scuola Media Italiana. Chiediamo questo promemoria, chiedendo da parte del Governo il sollecito assolvimento degli impegni assunti con gli accordi del giugno 1969, confermati nel giugno 1970, solo in conseguenza dei quali il SISME-CISNAL decise la sospensione dello sciopero, riservandosi, però, "la piena libertà di azione, qualora i problemi di fondo non avessero trovato adeguata soluzione in un tempo ragionevolmente breve".

Scuola Elementare

Questi sono i punti del documento relativo ai problemi più attuali della Scuola Elementare.

1) **Non licenziabilità** — Introdurre al più presto anche nella Scuola Elementare la non licenziabilità del personale insegnante non di ruolo, attraverso opportune modifiche della legge n. 574".

2) **Scuola a tempo pieno** — E' necessario avviare la Scuola a tempo pieno per consentire l'integrale sviluppo psico-fisico del bambino.

3) **Numero alunni** — Ridurre a 24 il numero degli alunni per classe.

4) **Scuole speciali** — Assoluta urgenza di norme che regolino la vita e il personale delle scuole speciali e delle classi differenziali. Presentare in Parlamento il disegno di legge da tempo predisposto e già approvato dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, sezione 3ª.

5) **Maestri laureati** — Modifica delle norme delle ordinanze sugli incarichi e le supplenze nelle Scuole Medie, nel senso che i maestri di ruolo laureati siano collocati nelle graduatorie secondo il punteggio loro spettante e non in coda.

Permettere ai maestri di ruolo laureati la partecipazione ai corsi abilitanti ed introdurre speciali forme di assunzione nei ruoli della Scuola Media, di primo e di secondo grado, dando attuazione al principio della mobilità verticale prevista dallo schema di disegno di legge di delega sullo Stato Giuridico.

6) **Patronati scolastici** — Si insiste sulla abolizione dei Patronati che non rispondono più alle at-

tuali esigenze dell'assistenza agli alunni bisognosi.

7) **Diritti sindacali** — Emanare disposizioni per il pieno godimento dei diritti sindacali derivanti dalla legge n. 249 del 1967 e dalla legge n. 300 del maggio 1970 (Statuto dei Lavoratori).

8) **Organi collegiali** — Necessità di riformare il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e gli altri organi collegiali indipendentemente dall'iter parlamentare del progetto di legge sullo Stato Giuridico, permettendo una più larga partecipazione della categoria docente alla vita della scuola, con poteri decisionali.

9) **Segretari** — Necessità di adeguare il compenso forfettario concesso ai Segretari di Direzione e di Ispettorato alle effettive prestazioni richieste al personale per lavoro straordinario.

10) **Straordinario Direttori e Ispettori** — Sollecita approvazione delle norme per la corresponsione delle indennità di lavoro straordinario ai dirigenti della scuola elementare.

11) **Ristrutturazione del Ministero della P.I.** — Ristrutturare gli uffici del Ministero in modo che rispondano non solo alle esigenze di ordine puramente amministrativo, ma anche a quelle che investono il nuovo assetto che si vuol dare alla scuola italiana.

12) **Funzionalità degli uffici** — Rendere funzionanti gli uffici scolastici provinciali che attualmente non sono in grado, per deficienza di personale, di dar corso ai provvedimenti derivanti dalle leggi sul riconoscimento del servizio pre-ruolo, sul riassetto e sulla concessione dei benefici agli ex combattenti.

Non docenti

Ecco di seguito il testo del documento riguardante il personale non insegnante nel quale hanno trovato posto i problemi dei modelli viventi.

1) **Stato Giuridico** — La categoria chiede uno stato giuridico che definisca, in maniera univoca e non ambigua, la sua funzione e la sua figura giuridica.

2) **Organico** — L'organico deve essere revisionato. La Scuola ha bisogno, oltre ad un direttore amministrativo (o segretario), di un applicato fino a 300 alunni, di un secondo applicato da 300 a 600 alunni e così via.

L'istituzione del direttore amministrativo è fondamentale, in quanto gli devono essere conferite tutte le incombenze amministrative e contabili precedentemente riservate ai Capi d'Istituto, ai quali, invece, devono essere riservate le sole competenze didattiche.

Le scuole con più di 24 classi devono essere sdoppiate e ciò in applicazione dell'art. 10 della legge 31.12.62.

Le sezioni staccate con un certo numero di classi potrebbero essere rese autonome. Il tutto con regolare organico di personale, compreso un Preside.

3) **Reclutamento** — Il reclutamento deve essere effettuato mediante graduatorie provinciali ad esaurimento e rinnovabili, graduatorie compilate da una commissione di cui facciano parte tutte le componenti sindacali, senza discriminazioni.

Il personale deve essere inquadrato in ruolo dopo un anno di servizio (sei mesi per gli ex combattenti e categorie assimilate).

Il personale di ruolo che svolge le mansioni proprie della categoria superiore deve essere avanzato.

4) **Servizio pre-ruolo** — Riconoscimento di tutti i servizi pre-ruolo, comunque prestati.

5) **Mansioni** — Definizione chiara e precisa dei principi in ordine alle mansioni.

Il personale di Segreteria deve attendere al solo lavoro stabilito dalla legge e non ad attività didattiche e parascolastiche, quali la partecipazione alle sedute dei consigli di classe e degli scrutini, nelle quali la stesura di tutti gli atti è di esclusiva competenza del consiglio, alle sedute della cassa scolastica, al lavoro delle biblioteche, alla cura e al controllo del materiale didattico, alle gite e alle visite di istruzione, ai contatti anche telefonici con le famiglie. Tutto questo lavoro straordinario, però, non deve sottrarre il personale alle proprie funzioni.

La figura del "bidello" deve essere modificata con l'istituzione dell'"Aiutante Tecnico". L'Aiutante deve essere assistente e sorvegliante degli alunni, il collaboratore degli insegnanti e il responsabile dei materiali didattico-scientifici. I bidelli devono essere esonerati dai servizi di pulizia di ogni ambiente scolastico, ivi compresi gli uffici di presidenza e di segreteria (proposta di legge numero 314 presentata alla Camera dei Deputati dagli Onorevoli Turchi, Menicacci e Nicosia). Le pulizie sono da affidare, con contratti di appalto, a personale estraneo alla scuola.

6) **Orario di servizio** — La (Continua a pag. 4)

PER CANDIDATI AI CONCORSI A POSTI DI Direttore Didattico - Ispettore Scolastico e Ispettore Centrale

PER GLI UFFICI SCOLASTICI CENTRALI E PERIFERICI
continua il grande successo degli

"Aggiornamenti frontali al testo unico
e al regolamento generale del 1928
sull'istruzione elementare"

di EOLIVIO MICHELINI

E' la prima opera del genere pubblicata in Italia riguardante l'aggiornamento al T.U. e al R.G. del 1928, con realizzazione a "SISTEMA FRONTALE".

L'accorgimento tecnico-tipografico che consiste nel riportare integralmente «A FRONTE» degli articoli dei due vecchi testi le nuove disposizioni legislative, rivela la validità della pubblicazione nel momento in cui occorre applicare con immediata sicurezza le norme che debbono servire di base agli atti amministrativi.

Inoltre, la riproduzione integrale del T.U. e del R.G. del 1928 nella originaria formulazione, pone a disposizione del lettore i due basilari documenti legislativi sull'istruzione elementare (oggi irripetibili) ed offre l'occasione per utili esami comparativi. E' l'unica opera oggi esistente che dà queste possibilità.

Nei precedenti concorsi direttivo ed ispettivo, i candidati hanno avuto agio di sperimentare la funzionalità e la praticità degli «AGGIORNAMENTI FRONTALI...», sia nel momento della prova scritta (l'A. di proposito non ha incluso commenti), che nella fase preparatoria agli esami orali.

Arricchisce il testo un'appendice comprendente un considerevole numero di provvedimenti legislativi che vanno dal 1913 ad oggi.

Rendono facile e spigliata la consultazione dell'opera un indice cronologico di tutte le leggi citate ed un dettagliatissimo indice analitico, con opportuni riferimenti agli articoli del T.U., del R.G. e con rinvii alle pagine dell'appendice.

PER ORDINAZIONI RIVOLGERSI ESCLUSIVAMENTE ALL'AUTORE

Dott. EOLIVIO MICHELINI - Ispettore scolastico
Via Antonio Cesari, 33 - 00152 Roma, tel. 580.0346
C.C.P. 1/22174 intestato all'Autore — L. 8.500
prezzo di copertina - Pagg. 1056 — L. 500
maggiorazione per spese postali, imballaggio, ecc.

La spedizione dell'opera sarà curata anche dalla Ditta Francesco Piconi - ROMA - Via Tolmino, 32.

Norme per i non insegnanti

Le disposizioni riguardano l'orario d'obbligo, le attività integrative e parascolastiche, le sostituzioni temporanee, lo straordinario

Finalmente, dopo una lunga lotta, anche per il personale non insegnante è giunta la tanto sospirata regolamentazione dell'orario di servizio, delle attività integrative e parascolastiche, delle sostituzioni temporanee (anche se siamo ancora lontani dalla giusta richiesta "sostituzione dopo il sesto giorno di assenza"), dei compensi per lavoro straordinario. E' il primo passo, sia pure piccolo, verso il riconoscimento di quegli oscuri, perché non volutamente riconosciuti, ma importantissimi servizi che il suddetto benemerito personale offre alla Scuola tutta. Tutto questo è contenuto nella circolare n. 100 prot. n. 22370/230FM del 24 marzo 1971, che trascriviamo di seguito.

Ora che le norme ci sono, speriamo che i Presidi o i Direttori le attuino senza discriminazioni e integralmente. In special modo dove è precisato che il servizio prestato per le attività ricreative (esclusi i corsi CRACIS, la refezione scolastica e le attività assistenziali) è obbligatorio, ma deve essere retribuito, e che non deve essere richiesto dai Capi d'Istituto "quando non vi siano concrete possibilità di corrispondere il relativo compenso, con avvertenza di attenersi rigorosamente a tale disposizione".

1) ORARIO D'OBBLIGO

L'orario di servizio per il personale non insegnante delle scuole e istituti di istruzione secondaria di ogni ordine e grado è stabilita in sei ore giornaliere continuative.

Qualora le scuole e istituti siano nella necessità di effettuare il doppio turno delle lezioni, il Preside ovvero il Direttore è autorizzato a stabilire per il personale non insegnante un corrispondente doppio turno di servizio, consistente ciascuno in sei ore continuative, antimeridiane o pomeridiane.

La distribuzione del personale ausiliario fra il primo e il secondo turno di servizio deve essere effettuata in rapporto alle classi funzionali nelle ore antimeridiane o in quelle pomeridiane.

Sia per il personale di segreteria che per il personale ausiliario deve essere prevista la possibilità di un avvicendamento dal primo al secondo turno e viceversa, previa consultazione del personale interessato.

Al fine di assicurare, per quanto possibile, la presenza in servizio nelle ore pomeridiane del segretario in quelle scuole ove lo stesso sia l'unico elemento di segreteria previsto dall'organico e le lezioni si svolgono in doppio turno, il Preside o il Direttore avvanzerà concrete proposte a questo Ministero per l'assegnazione di una adeguata somma con la quale si possa retribuire integralmente il lavoro straordinario effettivamente prestato dal segretario, nei limiti di trenta ore mensili.

Restano ferme le disposizioni emanate con circolare n. 16 del 15 Gennaio 1970, concernente il personale non insegnante degli istituti di istruzione tecnica e professionale, che non siano incompatibili con le norme di cui alla presente circolare.

I Capi di Istituto regoleranno con apposito ordine di servizio, da pubblicare nell'albo, la distribuzione nominativa del lavoro ordinario e straordinario del personale non insegnante addetto all'Istituto stesso.

2) ATTIVITA' INTEGRATIVE E PARASCOLASTICHE

Il servizio richiesto al personale di segreteria ed ausiliario per il funzionamento delle attività integrative della scuola (doposcuola, classi differenziali e di aggiornamento, ecc.) è **obbligatorio**; gli interessati, ovviamente, hanno diritto alla relativa retribuzione per lavoro straordinario quando il servizio stesso sia prestato oltre il normale orario d'obbligo.

L'orario di servizio del personale non insegnante per il funzionamento delle suddette attività dovrà essere stabilito con ogni possibile considerazione delle esigenze di famiglia del personale interessato; quando tali esigenze si dimostrassero inconciliabili con quelle della scuola, mediante turni predisposti previo parere del Consiglio di Presidenza o del Consiglio di Amministrazione.

Il personale non può essere obbligato, invece, a prestare servizio per il funzionamento delle attività parascolastiche (refezione scolastica, corsi C.R.A.C.I.S., attività assistenziali ecc.).

E' evidente che il servizio volontariamente prestato per il funzionamento delle suddette attività dovrà essere sempre retribuito come lavoro straordinario, ed il relativo pagamento sarà a carico degli Enti promotori delle attività stesse.

3) SOSTITUZIONI TEMPORANEE

Per l'assunzione dei supplenti temporanei in sostituzione del personale non insegnante di ruolo e non di ruolo, assente dal servizio per ragioni di salute, i Capi di Istituto si atterranno alle seguenti disposizioni:

— il personale amministrativo ed ausiliario di ruolo, e quello non di ruolo, assente dal servizio a norma dell'art. 3 del D.L.C.P.S. 484/1947, n. 207, può essere sostituito, durante il periodo delle lezioni e degli esami, soltanto dopo 30 giorni di assenza continuativa.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche nei confronti del personale di vigilanza ed ausiliario dei Convitti annessi agli Istituti di istruzione tecnica e professionale.

Il personale amministrativo ed ausiliario assente dal servizio per i motivi sopra indicati può essere immediatamente sostituito, in qualunque periodo dell'anno scolastico, quando risulti che l'assenza, sin dall'inizio o nel corso della stessa, si protrarrà per almeno 30 giorni.

Per quanto riguarda il personale ausiliario e gli aiutanti tecnici quest'ultima disposizione si applica limitatamente al periodo delle lezioni e degli esami.

Si potrà procedere alla immediata sostituzione del personale non insegnante:

a) qualora nella scuola o istituto preesista servizio una sola bidella ovvero un solo bidello, rispettivamente indispensabile per l'assistenza e sorveglianza delle alunne e degli alunni;

b) qualora l'assenza riguardi l'unico bidello in servizio presso sezioni staccate, sezioni coordinate o plessi;

c) qualora l'assenza riguardi l'unico elemento di segreteria o l'unico magazzino nel qual caso sarà utilizzato il corrispondente personale delle scuole secondarie di I° e II° grado della stessa sede o di sedi viciniori, con il conseguente trattamento di missione;

d) qualora l'assenza riguardi l'aiutante tecnico addetto al trasporto degli alunni; o, nei convitti, l'unico censore in servizio o l'unico addetto alle cucine;

e) qualora si determini nella scuola la contemporanea assenza di un numero di bidelli superiore a 1/3 di quello previsto dall'organico.

Resta inteso che nessuna sostituzione potrà essere effettuata durante il congedo ordinario del personale in questione.

I Capi di Istituto, nel procedere alle sostituzioni temporanee, sono tenuti ad assumere in primo luogo coloro che siano stati licenziati per riduzione di posti o per assegnazione di personale di ruolo e, in secondo luogo, coloro che nell'anno scolastico abbiano presentato domanda intesa ad essere assunti come supplenti,

compilando a tal fine una graduatoria sulla base dei criteri stabiliti nella circolare n. 406 del 5/12/1969 e successive modificazioni.

Le assunzioni temporanee devono essere comunicate ai Provveditori agli Studi ovvero all'ispettorato per l'Istruzione Artistica che dovranno attentamente vigilare sull'esatta osservanza delle disposizioni sopra indicate.

4) COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO

In attesa che siano stanziati maggiori assegnazioni sui fondi del bilancio, reiteratamente chieste al Ministero del Tesoro, i Provveditori agli Studi e l'ispettorato per l'Istruzione Artistica dovranno invitare i Capo di Istituto a non richiedere al personale dipendente prestazioni di lavoro straordinario quando non vi siano concrete possibilità di corrispondere il relativo compenso, con avvertenza di attenersi rigorosamente a tale disposizione.

Al fine di determinare entro quali limiti può essere effettuato il lavoro straordinario, i Presidi delle Scuole ed Istituti ad amministrazione non autonoma dovranno tener conto delle somme assegnate nel precedente esercizio finanziario fino a quando non saranno loro comunicate, da questo Ministero, le somme relative all'esercizio finanziario in corso.

Si confermano, infine, le disposizioni già impartite per quanto concerne il compenso per lavoro straordinario con la citata circolare n. 16 del 15/1/1970, pubblicata sul B.U. 16/1/1970, parte 1ª.

LEGGE N. 482

Riaperti i termini

Con propria ordinanza n. 126 del 17 marzo scorso il Ministro della Pubblica Istruzione ha disposto alcune modifiche sulla applicazione della legge 482 riaprendo i termini di presentazione delle domande di partecipazione. Ecco il testo dell'ordinanza:

« I professori ordinari provenienti dai ruoli speciali transitori delle classi di collocamento dei licei scientifici e degli istituti magistrali, o delle prime e seconde classi degli istituti tecnici di ogni tipo, ovvero che nelle predette classi prestino servizio per completamento d'orario a norma del D. Legislativo 7/5/1948, n. 1127, e del D.P.R. 8/6/1949, n. 405, possono chiedere di essere inquadrati nelle sedi ove prestano servizio, nei ruoli ordinari relativi alle cattedre istituite a norma dell'art. 3 della legge 2/4/1968, n. 468 sempreché abbiano prestato servizio nell'anno scolastico 1969/70 nelle medesime classi. Analogo inquadramento può essere chiesto dai professori di lingua straniera,

iscritti nei ruoli transitori ordinari ai sensi del Decreto Legislativo luogotenenziale 7/9/1945, n. 816 e provenienti dai ruoli dei ginnasi e dei corsi inferiori degli istituti magistrali e degli istituti tecnici, nonché da professori di lingua straniera di ruolo A di cui alla legge 28/2/1961, n. 128 che attualmente prestano servizio nei ginnasi superiori.

Le relative domande debbono pervenire al Ministero della Pubblica Istruzione (Direzione Generale per l'Istruzione Classica, Scientifica e Magistrale — Divisione 3ª per i ginnasi, licei scientifici e istituti magistrali, Direzione Generale Istruzione Tecnica — Divisione 3ª per gli istituti Tecnici) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sul Bollettino Ufficiale del Ministero.

Le modalità concernenti la presentazione delle domande di cui al precedente comma, rimangono invariate rispetto a quanto fatto presente al riguardo nella precedente O.M. 7 dicembre 1970 citata nelle premesse ».

GNOMES editrice

SAGGI

Silverio Bacci - Dalla Legge Casati alla « Carta della Scuola » - L. 2.000.

Primo Siena - Riforma Organica della Scuola Italiana per il Tempo Europeo (in stampa).

Antonio Fede - La politica del MSI per la Scuola dal 1945 al 1971 (in preparazione).

COLLANE MONOGRAFICHE (in preparazione)

a) *Problemi della Scuola e della cultura*

Stefano Menicacci - Una alternativa culturale della destra.

Piero Mazzoni - Scuola a tempo pieno.

Silverio Bacci - Piani liberi di studio? Libero accesso all'Università? Docente unico?

Edelvais Moschini - Le assemblee studentesche e la collaborazione Scuola-famiglia.

b) *Problemi storici*

Paride De Bella - Dalla guerra in Libia alla marcia su Roma (1911-1922).

c) *Problemi politico-filosofico-pedagogici*

Francesco La Scala - L'attualismo e la pedagogia contemporanea.

GNOMES EDITRICE - Via della Stelletta, 5 - 00186 Roma

PER LA CONCESSIONE DI ASSEGNI INTEGRATIVI

CONCORSO ENAM

L'Ente Nazionale di Assistenza Magistrale ha bandito per l'anno 1971 un concorso per il conferimento di assegni integrativi temporanei in favore di ex iscritti o superstiti di iscritti privi di congiunti tenuti al loro mantenimento e che si trovino nelle condizioni di cui al presente bando.

Possono partecipare al concorso:

a) iscritti collocati a riposo per età avanzata o dispensati dal servizio per motivi di salute senza diritto a pensione e con un reddito a carattere continuativo non superiore a L. 50.000 mensili;

b) vedove — non rimaritate — di iscritti, permanentemente inabili a proficuo lavoro oppure di età superiore ai quaranta anni alla data del 1º gennaio 1971, già conviventi e a carico degli iscritti stessi, prive di pensione indiretta o di reversibilità e con un reddito a carattere continuativo non superiore a L. 30.000 mensili;

c) vedovi di iscritte — permanentemente inabili a proficuo lavoro — già conviventi e a carico delle iscritte stesse, prive di pensione indiretta o di reversibilità e con un reddito a carattere continuativo non superiore a L. 30.000 mensili;

d) orfani maggiorenni (celibi o nubili) di entrambi i genitori, uno dei quali iscritto — permanentemente inabili a proficuo lavoro — già conviventi e a carico dell'iscritto stesso, con un reddito a carattere continuativo non superiore a L. 30.000 mensili;

e) genitori di iscritti deceduti — permanentemente inabili a proficuo lavoro — già conviventi e a carico degli iscritti stessi, con un reddito a carattere continuativo non superiore a L. 30.000 mensili.

f) sorelle e fratelli maggiorenni (nubili o celibi) di iscritti deceduti — permanentemente inabili a proficuo lavoro — già conviventi e a carico degli iscritti stessi, con un reddito a carattere continuativo non superiore a L. 30.000 mensili.

La convivenza ed il carico dovranno sussistere all'atto della morte dell'iscritto.

Al concorso possono essere ammessi anche i titolari di pensioni o di assegni a carico dello Stato o di altri Enti pubblici purché l'importo di tali pensioni o assegni non superi la somma annua di L. 600.000 o di L. 360.000, rispettivamente, per gli aspiranti di cui alla lettera a) e per quelli alle lettere b), c), d), e), f).

BENEFICI

I benefici dell'Ente consistono nella corresponsione di un assegno mensile pari alla differenza fra le entrate fisse di ciascun assegnatario del beneficio e la somma di L. 50.000 per i concorrenti indicati al punto a) e di L. 30.000 per quelli indicati ai punti b), c), d), e), f).

Per ciascun nucleo familiare viene concesso un solo beneficio.

Il pagamento dell'assegno avverrà posticipatamente mediante rate semestrali o trimestrali a seconda della entità del beneficio medesimo.

L'assegnazione si intende concessa per un biennio e può essere confermata per successivi bienni fino ad un massimo di sei anni.

L'importo dell'assegno temporaneo potrà, tuttavia, essere modificato in relazione a eventuali variazioni del reddito del beneficiario.

DOCUMENTAZIONE

Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate ai Comitati Provinciali di Assistenza Magistrale entro il 15 aprile 1971 corredate dei seguenti documenti:

1) per gli aspiranti di cui alla categoria a):
dichiarazione rilasciata dagli Uffici del Provveditorato agli Studi o dal Ministero della Pubblica Istruzione o da altro Ente qualificato dalla quale risulti che l'ex iscritto è stato collocato a riposo per età avanzata o dispensato dal servizio per motivi di salute.

— per gli aspiranti di cui alle categorie b), c), d), e), f):
dichiarazione rilasciata dagli Uffici del Provveditorato agli Studi o dal Ministero della Pubblica Istruzione o da altro Ente qualificato dalla quale risulti che l'iscritto deceduto apparteneva ai ruoli degli insegnanti elementari, dei direttori didattici o degli ispettori scolastici.

2) certificato rilasciato dalla Direzione Generale dell'ENPAS dal quale risulti se il richiedente sia titolare o meno di un assegno vitalizio ordinario o facoltativo. Il certificato medesimo dovrà, in caso affermativo, indicare l'ammontare dell'assegno;

3) atto notorio che attesti l'ammontare delle entrate a carattere continuativo (pensione, vitalizio, ecc.) e degli eventuali altri redditi saltuari (agrari, fabbricati, ecc.), nonché l'esistenza o meno di congiunti che provvedano o che siano tenuti a provvedere al sostentamento del richiedente.

Qualora i congiunti tenuti al mantenimento non siano in grado di provvedervi, dovranno esserne indicati i motivi. Particolarmente per i genitori, i fratelli e le sorelle aspiranti al beneficio, l'atto notorio dovrà confermare che la convivenza ed il carico nei confronti dell'iscritto sussistevano all'atto del decesso dell'iscritto stesso.

Tale documento può essere sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal richiedente dinanzi al notaio o al segretario comunale ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 1957, n. 678.

4) stato di famiglia;
5) certificato medico — limitatamente alle categorie di cui ai punti b), c), d), e), f), — rilasciato dal Medico Provinciale dal quale risulti lo stato di assoluta e permanente inabilità al lavoro e la presunta epoca di inizio dell'inabilità medesima.

6) certificato dell'Ufficio delle Imposte nel cui distretto il concorrente è domiciliato, attestante se e per quali redditi il concorrente stesso sia iscritto nei ruoli dei contribuenti delle Imposte Dirette.

L'Ente si riserva il diritto di richiedere ogni altro documento che sarà ritenuto necessario per completare la istruttoria delle domande.

CONFERIMENTO DEI BENEFICI

Per l'assegnazione dei benefici, oltre che della situazione economica del richiedente si terrà conto del carico familiare, delle eventuali prestazioni ENAM in godimento e di altri elementi di valutazione che, a giudizio dell'Ente, saranno ritenuti meritevoli di considerazione, quali l'età, le condizioni di salute, ecc.

Avverso i risultati del concorso gli interessati potranno, entro quindi giorni dalla data di comunicazione, inoltrare ricorso al Consiglio di Amministrazione dell'Ente che delibererà in via definitiva.

CONFERMA DEL BENEFICIO

Salvo il diritto da parte dell'Ente di sospendere la corresponsione dell'assegno integrativo qualora la situazione del beneficiario risultasse mutata per eventi verificatisi successivamente all'epoca della concessione, per ottenere la conferma del beneficio per un successivo biennio, gli interessati dovranno presentare la documentazione che l'Ente si riserva di richiedere.

I Comitati Provinciali di Assistenza Magistrale provvederanno a trasmettere le domande alla Sede Centrale dell'ENAM entro il 30 aprile 1971.

Personale non docente

(Continuaz. da pag. 3)

circolare ministeriale n. 312 deve essere revocata. L'orario di servizio deve essere di sei ore giornaliere continuative per tutto il personale non insegnante. Nelle scuole ove funziona il doppio turno di lezioni, una parte del personale presterà servizio alla mattina ed uno al pomeriggio.

E' ormai cosa nota che molti capi d'Istituto impongono al personale non insegnante un orario di lavoro che va oltre quello d'obbligo indicato da codesto Ministero.

Il lavoro straordinario deve essere retribuito una tantum mensilmente sulla base di almeno quindici ore che debbono essere pagate almeno il doppio della retribuzione corrisposta per il lavoro ordinario. Il lavoro deve essere equamente retribuito. Purtroppo molti Presidi pretendono del lavoro extra pur sapendo di non poter corrispondere una adeguata retribuzione per mancanza dei fondi necessari.

7) Assenze — Si chiede la sostituzione del personale non insegnante, comunque assente dopo il sesto giorno.

8) Quiescenza — Il collocamento a riposo per limiti di età del personale non insegnante deve essere disposto con effetto dal 1º ottobre successivo al compimento del 60º anno di età. Al 35º di servizio il trattamento deve essere ragguagliato all'intero stipendio in godimento.

9) Modelli viventi delle Accademie di belle Arti e dei Licei Artistici — Questa categoria svolge il suo lavoro senza alcuna assistenza e garanzia di stabilità nonché di previdenza e di libertà, il tutto in netto contrasto con le norme dettate dalle leggi vigenti ed in particolare dalla legge 20.5.70 n. 300 (Statuto dei Lavoratori).

Pertanto si chiede:

a) nuove norme per il reclutamento con assunzione fissa da parte del Ministero P.I. e conseguente stabilizzazione del posto di lavoro;

b) non licenziabilità;

c) regolamentazione dell'orario di lavoro (valido per tutti gli istituti), delle assenze, delle festività e del congedo ordinario e straordinario;

d) equo stipendio e giusto compenso per il lavoro straordinario;

e) assistenza medico-sanitaria diretta e gratuita;

f) assistenza e previdenza.

Direttore responsabile
EDELVAIS MOSCHINI

Aut. Trib. Roma n. 10747 del 24-1-1966

Tip. DAPCO - Via Dandolo, 8 - Roma